

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK
LIEVERS e MARIOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali,
parchi marini e riserve marine

COLLEGHI SENATORI. – Lo stato di profonda alterazione dell'ambiente naturale, provocato da una scorretta gestione delle risorse, impone la necessità di utilizzare quegli strumenti che si ritengono indispensabili sia per prevenire il degrado, sia per assicurare anche alle generazioni future il godimento di un patrimonio naturale integro.

Natura da salvaguardare per salute, ricreazione, osservazione scientifica, contemplazione, ma soprattutto per non rompere il già tanto provato equilibrio del nostro ecosistema.

Le esperienze straniere confermano quanto già emerge ogni anno di più anche in alcune aree protette italiane (come, ad esempio, nel Parco nazionale d'Abruzzo): la tutela attiva del patrimonio naturale, che ha già in sé la sua

validità e funzione, è produttiva di reddito e di occupazione attraverso le strutture dei servizi del Parco, in quelle ricettive e di ristorazione indotte dalla esistenza stessa del parco, nei flussi del turismo naturalistico, scientifico, ricreativo e scolastico.

Già nel 1920 Benedetto Croce, quale Ministro della istruzione pubblica, nella relazione ad un disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali, raccomandava che non si tardasse «a presentare un disegno di legge sui parchi nazionali inteso a costituirne là dove meglio convenga».

La prima proposta di legge concernente i parchi nazionali fu presentata nella III legislatura, il 4 ottobre 1962, dall'onorevole Rivera ed altri. Segui, nella successiva legislatura, una

proposta di legge-quadro ispirata dal gruppo di lavoro di «Italia Nostra» e presentata dagli onorevoli Paolo Rossi, Ugo La Malfa e altri.

Numerose sono state le proposte di legge negli ultimi due decenni a dimostrazione che ormai da gran tempo si attende anche in Italia una normativa in materia, introdotta già in tutti i Paesi civili.

Tra queste è doveroso ricordare il disegno di legge n. 222 del Senato della VI legislatura, presentato il 21 luglio 1972, d'iniziativa dei senatori Cifarelli ed altri, nonché il disegno di legge n. 711 del Senato della VIII legislatura, presentato il 7 febbraio 1980 per iniziativa dell'allora Ministro dell'agricoltura e delle foreste, senatore Marcora.

Il disegno di legge Cifarelli e altri fu al centro del dibattito su tutta la materia e formò oggetto di un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (ottobre 1972); di una indagine conoscitiva da parte della competente Commissione del Senato (primavera 1973); di un attento esame comparato da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, che vi dedicò un apposito convegno (1973).

Il disegno di legge Marcora, nato dalla collaborazione di un gruppo di lavoro di «Italia Nostra», del «WWF Italia» e del «Club Alpino Italiano» con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (all'epoca competente nella materia), rappresentò la prima proposta legislativa di iniziativa governativa concernente i parchi nazionali e le altre aree protette, in adempimento al disposto di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

La normativa proposta dal senatore Marcora - che recepiva i necessari adattamenti ai mutamenti giuridico-istituzionali nel frattempo intervenuti - contemplava, tra l'altro, l'adeguamento dei parchi nazionali esistenti, la costituzione dei parchi nazionali in enti autonomi (come già per il Parco d'Abruzzo e per quello del Gran Paradiso), la ripartizione del territorio del parco in zone con diversificazione di destinazione e tutela, la previsione delle attività vietate perchè incompatibili, l'istituzione di otto nuovi parchi nazionali, nonché di riserve e parchi marini e di un Servizio autonomo per le riserve naturali e infine del Consiglio nazionale per la protezione del

patrimonio naturale con compiti di coordinamento, di indirizzo e di controllo degli enti gestori delle aree protette, affidato alle rappresentanze di tutti i soggetti interessati alla materia (Stato, Regioni, comunità montane, comunità scientifiche e associazioni ambientaliste).

Il disegno di legge Marcora, unificato con altri, per la fine anticipata della VIII legislatura decadde quando già era all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Nella IX legislatura la Commissione agricoltura del Senato intraprese l'esame di ulteriori disegni di legge, unificati in un successivo testo predisposto dal senatore Melandri, ma anche questa volta sopravvenne l'interruzione traumatica della legislatura.

Attualmente lo Stato, direttamente o attraverso organismi anche privati, tutela 3.860 chilometri quadrati circa di territorio pari all'1,30 per cento della superficie nazionale, a paragone del 21 per cento della Germania Federale e della Gran Bretagna, dell'8 per cento della Francia, del 10 per cento degli USA e del Giappone.

In un convegno a Camerino per i parchi nazionali e le riserve (1980) veniva delineata una strategia italiana per la conservazione, che indicava già per gli anni Ottanta un preciso traguardo: tutelare il 10 per cento del territorio nazionale attraverso gli sforzi combinati dello Stato e degli enti locali.

Con la costituzione dei parchi e delle riserve naturali previsti dal presente disegno di legge - di cui sollecitiamo vivamente l'approvazione con carattere di urgenza - e con la creazione di aree protette e parchi naturali da parte delle Regioni, tenute per legge a concorrere attivamente con lo Stato nella tutela dell'ambiente naturale, verrebbe finalmente raggiunto il tanto auspicato obiettivo civile, culturale, economico e sociale.

Oltre a soddisfare le attese di strati sempre crescenti della pubblica opinione, delle associazioni di protezione ambientale, dei più qualificati esperti della materia (da Franco Tassi a Bonaldo Stringher, da Franco Pedrotti al compianto Dino Serrani, da Fabio Cassola a Arturo Osio, a Francesco Corbetta), della più autorevole pubblicistica in materia (da Antonio Cederna a Mario Fazio, da Fulco Pratesi a

Carlo Alberto Pinelli), il presente disegno di legge - al quale hanno dato il loro decisivo apporto alcuni rappresentanti dell'ambientalismo italiano versati nello specifico settore - recupera gli aspetti vitali ed attuali delle precedenti iniziative legislative apportando i necessari adattamenti alle innovazioni nel frattempo introdotte nel nostro ordinamento dalla legislazione ambientale e tenendo conto della giurisprudenza costituzionale e amministrativa formata *in subiecta materia*.

In particolare, il presente disegno di legge appresta un complesso di norme in aderente armonia con le seguenti dichiarazioni di principio che la Corte costituzionale, con uniformità di indirizzo, ha formulato soprattutto nell'ultimo decennio, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985:

a) la protezione della natura rappresenta un interesse primario dello Stato, che va perseguito in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

b) il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha delegato, non trasferito, la tutela dei beni ambientali e la protezione della natura alle Regioni che pertanto «concorrono» con lo Stato nel perseguimento unitario del predetto interesse fondamentale;

c) mentre le regioni hanno competenza primaria in materia urbanistica, sono riservati allo Stato i poteri nei riguardi dei parchi nazionali, con la conseguenza che competenza statale e competenza regionali debbono coordinarsi in modo che possa realizzarsi un giusto contemperamento delle rispettive finalità: la gestione dei parchi nazionali implica una disciplina dell'uso dell'ambiente naturale dell'area protetta che, pur interferendo inevitabilmente con l'urbanistica, non ne rimane assorbita perchè comprensiva di valori più globali non solo economici ma anche metaeconomici.

E la normativa che si propone realizza per l'appunto la sollecitata collaborazione tra Stato ed enti locali attraverso il sistema delle intese, cui si aggiunge la consultazione delle popolazioni residenti mediante l'organismo della Comunità del parco; un quadro normativo siffatto, nel rispetto delle competenze e prerogative costituzionali di Stato ed enti locali, schiude finalmente alla prospettiva del

superamento dei tradizionali conflitti che hanno sin qui impedito, anche per l'insufficiente conoscenza in generale delle finalità e dei benefici delle aree protette, la realizzazione di nuovi parchi nazionali come pure la serena gestione di quelli già istituiti.

La proposta si riparte nei sei capi seguenti:

- I) disposizioni generali;
- II) parchi nazionali;
- III) riserve naturali istituite dallo Stato;
- IV) aree protette istituite dalle regioni;
- V) riserve e parchi marini;
- VI) norme generali, transitorie e finanziarie.

Nel capo I si propone il concetto di patrimonio naturale nell'interesse della comunità nazionale, come tale di competenza dello Stato per esigenze di carattere unitario, e si prevede l'istituzione del «Consiglio dei parchi e delle altre aree protette» (articolo 2), organo centrale con composizione prevalentemente tecnico-scientifica (ma nel quale trovano la loro collocazione anche le istanze locali e di categoria) di ideazione, consulenza e promozione di tutte le attività di conservazione della natura mediante l'istituzione di aree protette.

La composizione articolata del Consiglio dei parchi e delle altre aree protette (come pure quella del consiglio direttivo dei singoli parchi) soddisfa l'esigenza, da più parti avvertita, che le competenze tecnico-scientifiche non formino un corpo separato meramente consultivo, ma siedano all'interno degli organi decisionali e si confrontino dialetticamente con le componenti politico-amministrative e con quelle rappresentative degli interessi di categoria.

L'articolo 3 prevede la classificazione e la denominazione delle aree protette sia terrestri che marine ed il piano nazionale delle stesse. Viene così assicurato uno strumento sostanziale di programmazione, entro il quale si dovrebbe collocare tutta l'attività di protezione del patrimonio naturale.

Nel capo II si tratta dei parchi nazionali esistenti e da istituirsì.

Quelli esistenti (articolo 5) vanno uniformati, mediante decreti delegati, al modello della presente legge.

L'articolo 6 conferisce al Ministro dell'am-

biente, sentite le Regioni, la facoltà di ampliare la delimitazione ai territori limitrofi necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie di ogni parco.

La gestione e il raggiungimento delle finalità istituzionali sono affidati ad un Ente parco (articolo 7), che ha quali suoi organi: il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti.

È contemplata inoltre la costituzione della Comunità del parco, organismo di ampia consultazione delle popolazioni e delle organizzazioni culturali locali.

Negli articoli 10 e 11 si tratta del piano del parco, che non regola soltanto l'assetto edilizio-urbanistico all'interno della perimetrazione, ma attua la protezione dell'ambiente nel senso più ampio e globale e stabilisce confini, organizzazione dei territori e delle attività, sistemi di accesso, attrezzature e servizi occorrenti. Il piano è predisposto dall'Ente parco, ma scaturisce dall'accordo con gli enti locali (Regione, comune e comunità montana, laddove esistente); il procedimento delle intese assicura la partecipazione in concreto degli enti locali conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale.

Il Ministro dell'ambiente è chiamato a dirimere gli eventuali conflitti tra l'Ente parco e gli enti locali (articolo 10).

È prevista l'articolazione del parco nelle seguenti zone:

- «A» di riserva integrale;
- «B» di riserva generale;
- «C» di protezione;
- «D» di sviluppo.

L'articolo 12 contempla il regolamento del parco con la disciplina delle attività consentite e vietate.

L'Ente parco promuove anche le iniziative per lo sviluppo economico e sociale della collettività residente all'interno del territorio del parco e in quelli adiacenti (articolo 13) attingendo eventualmente anche al proprio bilancio nello spirito della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le entrate e le agevolazioni fiscali sono trattate negli articoli 14, 15 e 16.

L'Ente parco provvede a espropriazioni e indennizzi (articolo 17) e ingiunge con atto

motivato la sospensione di eventuali lavori iniziati abusivamente, la rimozione e la riduzione in pristino (articolo 18).

Con l'articolo 19 il disegno di legge prevede l'istituzione di quindici nuovi parchi nazionali nelle seguenti aree:

- 1) Alpi Marittime;
- 2) Val Grande;
- 3) Dolomiti Bellunesi e Feltrine;
- 4) Alpi Tarvisiane;
- 5) Delta del Po;
- 6) Falterona e Foreste Casentinesi;
- 7) Monti dell'Uccellina;
- 8) Monti Sibillini;
- 9) Massiccio del Gran Sasso;
- 10) Massiccio della Maiella;
- 11) Gargano;
- 12) Cilento;
- 13) Pollino (Raparo, Monte Alpi, Sirino-Papa, Dolcedorme, Orsomarso);
- 14) Etna;
- 15) Gennargentu.

Il capo III tratta delle riserve naturali, diverse dai parchi nazionali, istituite o da istituirsi dallo Stato (articolo 20) e prevede la costituzione di un Servizio autonomo per la gestione di dette riserve nell'ambito del Ministero dell'ambiente (articolo 21).

Il Servizio non sarà eretto in ente autonomo, ma avrà una struttura agile, chiamata a svolgere funzioni tecniche simili a quelle dell'Ente parco (articolo 23).

L'istituzione del Servizio autonomo (ripreso dal disegno di legge Marcora del 7 febbraio 1980) costituisce fatto importante in quanto vasto è il patrimonio di riserve naturali attualmente di proprietà dello Stato e dallo stesso amministrato.

Particolare attenzione è riservata al personale che sarà statale e del Corpo forestale dello Stato, da porsi fuori ruolo.

Con l'articolo 22 si istituisce il demanio naturalistico dello Stato, di cui le riserve contemplate dall'articolo 20 sono una componente fondamentale.

Le riserve naturali istituite dallo Stato sono attualmente 171 per 122.550 ettari.

Per l'amministrazione delle riserve si è previsto un organismo centrale simile, funzionalmente, all'Ente parco e si è cercato di risolvere i complessi problemi del personale in

parte già operante nell'ambito delle riserve naturali, che sarà autonomamente utilizzato ed addestrato alle peculiari esigenze della difesa ambientale, pur continuando ad appartenere al Corpo forestale dello Stato.

Il capo IV tratta delle aree protette di istituzione regionale (articoli 24 e 25).

Ciò tenuto conto delle competenze attribuite alle Regioni dalla normativa vigente, nell'ambito dei criteri di indirizzo e di coordinamento che spettano allo Stato e sono espressi dal Consiglio dei parchi e delle altre aree protette.

L'azione delle Regioni deve esercitarsi sulla base di una disciplina ispirata ai principi contenuti nella presente legge.

L'intero capo V è dedicato alle riserve e ai parchi marini.

La normativa riguardante la protezione e la gestione di aree marine di particolare importanza ai fini naturalistici, culturali, scientifici ed educativi, pur presentando caratteristiche peculiari, non può non essere inclusa - per l'analogia delle funzioni e la coincidenza dei fini - nella normativa riguardante i parchi nazionali e le riserve naturali. Anzi, numerosi parchi e riserve naturali presentano la necessità di dare continuità al proprio *status* di protezione anche alle aree marine circostanti e viceversa, tenendosi così fede al principio secondo cui le coste non sono la fine della terra, ma il punto naturale di incontro tra la terra e il mare, e quanto accade in terraferma può avere una influenza negativa sul mare.

Il capo V si compone di dieci articoli, che ricalcano la normativa quadro dei parchi nazionali distinguendosi però nei seguenti tratti:

a) l'istituzione di parchi e riserve marine non avviene più con decreto del Presidente della Repubblica, ma con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro della marina mercantile, sentita la Regione o le Regioni interessate quando le aree protette inglobano anche territori costieri;

b) la promozione e la gestione dell'area, presentando una complessità di rapporti giuridici, economici e sociali inferiore a quella di un parco nazionale o di una riserva terrestre, sono affidate ad un ente delegato (amministrazioni statali, regionali o locali, enti di diritto

pubblico, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute);

c) la gestione dell'area verrà realizzata da un direttore affiancato da una commissione consultiva;

d) il piano del parco è sostituito dal piano di gestione, strumento più flessibile e più facilmente modificabile.

L'articolo 30 contiene la seguente elencazione degli istituendi parchi marini e riserve marine:

- 1) Isola Gallinara;
- 2) Monte di Portofino;
- 3) Cinque Terre;
- 4) Isola di Montecristo - Arcipelago Toscano;
- 5) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- 6) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;
- 7) Secche di Tor Paterno;
- 8) Monte Circeo - Isole Pontine;
- 9) Punta Campanella - Isola di Capri;
- 10) Costa degli Infreschi;
- 11) Costa di Maratea;
- 12) Isola Capo Rizzuto;
- 13) Porto Cesareo;
- 14) Penisola Salentina;
- 15) Torre Guaceto;
- 16) Isole Tremiti;
- 17) Costa del Conero;
- 18) Golfo di Trieste;
- 19) Isole Eolie;
- 20) Isole Egadi;
- 21) Isole Pelagie;
- 22) Pantelleria;
- 23) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- 24) Acitrezza - Isole Ciclopi;
- 25) Arcipelago della Maddalena (S. Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);
- 26) Tavolara - Punta Coda Cavallo;
- 27) Golfo di Orosei - Capo Monte Santu;
- 28) Capo Caccia - Isola Piana;
- 29) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;
- 30) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- 31) Capo Testa - Punta Falcone.

Nel capo VI sono contenute le norme generali, tra cui le misure di salvaguardia e le disposizioni transitorie e finanziarie.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È apparso opportuno mutuare dal diritto urbanistico l'istituto delle misure di salvaguardia; esse saranno operative *ope legis* dalla pubblicazione del piano delle aree protette sino all'istituzione delle singole aree, onde evitare degradazioni dell'ambiente naturale nelle more procedurali.

Tra le pene accessorie sono previste la confisca dei beni con i quali è stato consumato il reato nonché la sospensione temporanea del direttore dei lavori dall'esercizio professiona-

le, in armonia con quanto dispone già la normativa fiscale per il tecnico che venga meno ai suoi obblighi di cittadino impegnato in una libera professione.

Il personale di vigilanza esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria (articolo 39).

Con l'articolo 41 si provvede infine ad assicurare i mezzi finanziari alla costituzione e alla gestione dei parchi nazionali e delle altre aree protette.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta i principi fondamentali e le norme per la tutela e la gestione del patrimonio naturale del Paese mediante lo strumento delle aree protette, al fine di assicurare e promuovere la sua conservazione e valorizzazione in forma unitaria e coordinata nell'interesse nazionale e nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle proprie competenze, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e in armonia con i principi della presente legge.

Art. 2.

*(Consiglio dei parchi
e delle altre aree protette)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Consiglio dei parchi e delle altre aree protette.

2. Il Consiglio dei parchi e delle altre aree protette, in seguito denominato «Consiglio dei parchi», ha i seguenti compiti:

a) predisporre il piano nazionale delle aree protette, nel quale viene prevista l'istitu-

zione dei parchi nazionali di cui all'articolo 19;

b) esprimere pareri sulle proposte e i progetti di istituzione o ampliamento di parchi nazionali, riserve naturali nazionali e riserve e parchi marini, e approvare proposte in materia;

c) stabilire i criteri generali per la classificazione, la denominazione e la tipologia delle aree naturali da proteggere, ai quali deve uniformarsi la proposta da presentare al Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 3;

d) promuovere o esprimere pareri sulle misure di salvaguardia da adottare, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

e) formulare le raccomandazioni e le direttive per ciascuna area protetta nazionale onde assicurare il migliore raggiungimento delle finalità istitutive e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento, conformemente al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

f) coadiuvare, sul piano tecnico, gli organi di gestione delle aree protette;

g) proporre norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

h) promuovere le iniziative per la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette predisponendone i relativi programmi;

i) tenere la lista ufficiale delle aree protette indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e cancellazione;

l) esprimere raccomandazioni circa l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali, ratificate dal Parlamento, riguardanti la protezione del patrimonio naturale mediante lo strumento delle aree protette;

m) fornire pareri sull'assegnazione di fondi, di cui all'articolo 41, alle aree protette incluse nella lista ufficiale;

n) assolvere a tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

3. In caso di inosservanza delle raccomandazioni o direttive del Consiglio dei parchi, il Ministro dell'ambiente può intervenire con

propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del Consiglio dei parchi.

4. Fanno parte del Consiglio dei parchi esperti prescelti tra persone che si siano distinte per i loro studi e per l'attività svolta in tema di protezione della natura, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, di cui sei designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro della pubblica istruzione; tre designati dalle Regioni; tre designati dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani; uno designato dalle associazioni degli agricoltori aventi rappresentatività nazionale; due designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Accademia dei Lincei; tre designati dalle associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Il Consiglio dei parchi è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

6. I componenti del Consiglio dei parchi eleggono a maggioranza nel proprio seno il vice presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per eguale periodo.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei parchi e della sua segreteria, fornita dal Ministero dell'ambiente, nonché il compenso dei componenti, sono stabiliti mediante regolamento, che sarà emanato dal Ministro dell'ambiente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancata designazione degli esperti entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio dei parchi viene costituito con gli esperti designati, purchè il loro numero non sia inferiore a dodici.

9. I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

10. Il presidente può invitare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto e in

numero non superiore a tre, persone particolarmente esperte negli argomenti all'ordine del giorno.

11. Il Consiglio dei parchi presenta annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione al Parlamento sull'attività propria e degli Enti parco.

12. La relazione deve essere pubblicata su almeno tre quotidiani e tre riviste specializzate, a diffusione nazionale.

Art. 3.

(Classificazione e piano nazionale delle aree protette)

1. Il Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio dei parchi, sottopone all'esame del Consiglio dei Ministri la proposta di classificazione e denominazione delle aree protette, sia terrestri che marine, elaborata dal Consiglio stesso, tenendo conto degli accordi internazionali nonchè delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni internazionali competenti in materia.

2. Entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta al Consiglio dei Ministri, salvo diversa deliberazione di tale organo, la classificazione diviene esecutiva con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. È vietato l'uso delle denominazioni e delle classificazioni di cui alla presente legge all'infuori dei casi in essa stabiliti. Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.

4. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della classificazione di cui al comma 1, il Consiglio dei parchi, tenuto conto delle proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dagli altri enti locali, nonchè dagli enti ed organismi di carattere nazionale operanti in materia, redige il progetto di piano nazionale delle aree protette del Paese.

5. Nel progetto sono in particolare specificati, per ciascuna area, la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare, il finanziamento necessario e l'autorità cui compete l'istituzione dell'area protetta indicata.

6. Il progetto di cui al comma 4 è trasmesso alle amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere al Consiglio dei parchi le proprie osservazioni.

7. Scaduto tale termine, il Consiglio dei parchi predispone il piano in via definitiva. Entro i quattro mesi successivi il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il piano approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CAPO II

PARCHI NAZIONALI

Art. 4.

(Istituzione dei parchi nazionali-Finalità)

1. Mediante l'istituzione e la gestione dei parchi nazionali si provvede alla tutela ambientale ed ecologica di quei territori che, rispondendo ad esigenze culturali, sociali, scientifiche, educative e ricreative, a motivo delle loro caratteristiche naturali ed estetiche di importanza nazionale ed internazionale, assumono una tale rilevanza da richiedere, per la conservazione, il duraturo intervento e la partecipazione della comunità nazionale.

Art. 5.

(Adeguamento alla nuova normativa dei parchi nazionali esistenti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro dell'ambiente, norme per adeguare il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti a quanto stabilito dalla presente legge.

2. I confini dei parchi nazionali esistenti e delle rispettive aree esterne di tutela sono quelli individuati in base alle leggi istitutive

dei singoli parchi, con le modifiche apportate successivamente:

a) per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977;

b) per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975, e 23 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979;

c) per il Parco nazionale dello Stelvio, con il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 16 settembre 1977;

d) per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, confermato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 28 maggio 1977, e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

3. Per quel che riguarda il Parco nazionale della Calabria, sono abrogate le norme limitative della superficie contenute nel quinto e nel sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503.

4. Per il Parco nazionale dello Stelvio, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo è delegato a provvedere ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, operando al fine che le intese ivi previste siano informate anche ai principi della presente legge.

5. Qualora entro il predetto termine non venisse raggiunto l'accordo per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il Ministro dell'ambiente è altresì delegato ad emanare nei sei mesi successivi una normativa per la gestione unitaria del Parco sulla base dei principi contenuti nella presente legge.

6. Il personale in servizio nei parchi nazionali alla data di entrata in vigore della presente

legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando le posizioni economiche acquisite nei ruoli di provenienza e le funzioni esercitate nel parco, nonchè l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Il restante personale rimane a disposizione del Corpo forestale dello Stato e può essere impiegato dall'Ente parco con convenzione da stipularsi con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

*(Modificazione dei confini
dei parchi nazionali)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite la Regione o le Regioni interessate, il perimetro dei parchi nazionali, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere esteso ai territori, alle fasce di mare, alle isole limitrofe, individuati dal Consiglio dei parchi, la cui aggregazione risulti necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie di ogni singolo parco. Con la stessa procedura possono essere diversamente modificati i confini dei parchi.

2. La delimitazione dei territori così aggregati al parco ha valore provvisorio fino al momento dell'approvazione del piano del parco stesso, di cui all'articolo 10, ovvero fino al momento della estensione di tale piano ai territori di nuova acquisizione.

3. Tra la data di entrata in vigore del decreto di ampliamento del parco e quella dell'approvazione definitiva del piano del parco, anche sui territori di nuova acquisizione, valgono i divieti di cui all'articolo 12 e le norme di salvaguardia di cui all'articolo 36.

Art. 7.

*(Istituzione dell'Ente parco ed organi
di gestione)*

1. In ciascun parco nazionale, la gestione per il raggiungimento delle finalità istituziona-

li è affidata ad un Ente parco, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio dei parchi, tra persone particolarmente qualificate nella salvaguardia dell'ambiente.

4. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne indirizza e coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

5. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato, oltre che dal presidente, da un numero di componenti variabile da sei a quindici, prescelti tra persone particolarmente qualificate nella salvaguardia dell'ambiente; per un terzo di designazione del Ministro dell'ambiente, per un terzo di designazione delle Regioni o delle Province autonome nel cui ambito il parco è situato, per il rimanente terzo di designazione di enti, organizzazioni ed associazioni scientifiche e culturali a carattere naturalistico. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali e, in particolare, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, sui regolamenti, sul piano del parco e sulla politica dell'Ente.

6. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno uno o più vice presidenti ed una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, oltre al presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nell'apposito regolamento.

7. Per l'attuazione delle finalità generali di tutela del parco e nell'ambito del proprio regolamento, l'Ente parco ha facoltà di emanare ordinanze e direttive, che tutti hanno l'obbligo di osservare. Agli organi di vigilanza e di polizia spetta il compito di far rispettare i

provvedimenti e i divieti emanati dall'Ente parco in base alle disposizioni vigenti.

8. È in facoltà del consiglio direttivo dell'Ente parco di nominare appositi comitati di consulenza o di avvalersi di singoli consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato da tre componenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro e dal Consiglio dei parchi, che lo presceglie tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

10. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

11. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo, previo concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e della giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari, dirige i servizi e adotta, nell'ambito delle sue competenze, le misure, anche d'urgenza, necessarie al migliore funzionamento del parco.

12. Le attribuzioni di compiti ulteriori e particolari del direttore e la struttura organizzativa di ogni singolo parco sono stabilite nel regolamento emanato in conformità di quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

13. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

14. Gli Enti parco sono iscritti nella IV sezione della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e ad essi si applicano le norme contenute in detta legge, salvo gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari per consentire un razionale impiego del personale in rapporto a particolari esigenze.

15. È consentito l'impiego di personale con contratti annuali non rinnovabili per più di due volte.

Art. 8.

(Comunità del parco)

1. Presso ogni Ente parco, su iniziativa del suo presidente, viene promossa la costituzione di una Comunità del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea i rappresentanti dei comuni e delle principali organizzazioni culturali e di protezione ambientale nonchè, ove esistano, delle Comunità montane.

2. La Comunità del parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonchè per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

3. La Comunità del parco elegge nel suo seno il presidente, mentre la direzione dell'ente parco ne garantisce i servizi di segreteria.

Art. 9.

(Aree contigue al parco)

1. Al fine di consentire il coordinamento tra le finalità dei parchi e i programmi economici e urbanistici dell'area immediatamente contigua al parco, le Regioni e gli altri enti locali interessati raggiungeranno preventivi accordi sulle scelte riguardanti la suddetta area con l'organismo di gestione del parco, stabilendo, sempre d'intesa con lo stesso, i relativi piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

2. I confini dell'area di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio il parco si trova, d'intesa con l'organismo di gestione del parco, sentito il Consiglio dei parchi.

3. All'interno di detto territorio l'esercizio della caccia potrà attuarsi in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della

caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni del parco e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della predetta legge.

4. L'Ente parco, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico del parco, può disporre, per particolari specie animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

Art. 10.

(Piano del parco)

1. Entro centottanta giorni dalla sua istituzione, l'Ente parco predispose il progetto di piano del parco ed entro i successivi novanta giorni raggiunge le intese con il comune o con i comuni interessati per ragioni di territorio, con la comunità montana, se esistente, e con la Regione o le Regioni interessate.

2. Nel caso di mancate intese entro il termine di cui al comma 1, su richiesta dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente, previo parere del Consiglio dei parchi, dirime il conflitto e adotta il progetto di piano del parco.

3. Dalla sua adozione il progetto di piano ha efficacia sostitutiva degli strumenti urbanistici e dei piani paesistici limitatamente ai territori inclusi entro la perimetrazione del parco.

4. Il progetto di piano del parco è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi del comune o dei comuni, della comunità montana e della Regione o delle Regioni, se più di una competente, e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte direttamente all'Ente parco. Entro i successivi trenta giorni l'Ente parco trasmette al Ministero dell'ambiente il progetto di piano corredato da copia delle osservazioni ricevute e dal suo parere sulle stesse.

5. Il progetto di piano del parco è approvato con decreto dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il piano del parco può essere aggiornato ogni cinque anni. L'aggiornamento è regolato dalla stessa procedura di cui ai commi che precedono con la riduzione dei termini a metà.

Art. 11.

(Contenuti e zonazione del piano del parco)

1. Il piano del parco, di cui all'articolo 10, deve, in particolare, sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature e servizi, per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio e similari;

d) norme, criteri e indirizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni ed i vincoli immediatamente prevalenti sui piani in vigore nei confronti degli enti pubblici e dei privati;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. A tal fine il piano del parco prevede una o più delle seguenti zone:

a) «zona A» di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) «zona B» di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite dall'Ente parco le utilizzazioni produttive tradizionali, le infrastrutture strettamente necessarie e interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco stesso;

c) «zona C» di protezione, nella quale, in armonia con i fini istitutivi del parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali oppure secondo i principi dell'agricoltura biologica o biodinamica, le attività agro-silvo-forestali, nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali nelle aree protette marine, incoraggiando anche produzioni artigianali e di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione conservativa, di consolidamento statico e di restauro dei beni immobili di interesse storico,

artistico e archeologico, nonchè dei fabbricati rurali;

d) «zona D» di sviluppo, nella quale le attività di cui all'articolo 13 possono svilupparsi in armonia con il parco, ai fini della vita sociale e culturale delle collettività locali e del migliore godimento del parco da parte dei visitatori. A tal fine la zona D può suddividersi in sottozone da perimetrarsi d'intesa tra Ente parco ed autorità locali, centri abitati, infrastrutture ricettive, attrezzature del parco.

3. Nelle zone «A», «B» e «C» le competenze in materia di uso del territorio e dell'ambiente naturale sono attribuite all'Ente parco; nelle zone «D» tali competenze sono esercitate dai comuni di concerto con l'Ente parco.

Art. 12.

(Regolamento del parco - Attività consentite, divieti e deroghe)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato da un regolamento da adottarsi dall'organismo di gestione del parco stesso entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui all'articolo 10.

2. Entro il territorio di ciascun parco nazionale l'esercizio di attività pubbliche o private che interferiscano con le finalità del parco è disciplinato dal regolamento in base alle leggi vigenti, in funzione dei fini generali di cui all'articolo 4 e di quelli specifici indicati nell'atto costitutivo di ogni parco.

3. Il regolamento contemplerà le disposizioni necessarie per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplinerà in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti consistenti in consolidamento statico e restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi pubblici, costruzioni edilizie per gli abitanti residenti compatibili con le finalità del parco;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali e agro-silvo-pastorali;

c) i limiti alla circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) il soggiorno del pubblico;

e) le attività sportive, ricreative e educative;

f) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere;

h) le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione delle normative del parco.

4. Salvo quanto previsto dal comma 6, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione o l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'accensione di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

5. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del parco stesso.

6. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

7. I regolamenti dei parchi nazionali sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate e previo parere del Consiglio dei parchi, con la procedura prevista dall'articolo 10.

8. Entro tre mesi dalla data di insediamento del consiglio direttivo del parco e per il periodo intercorrente fra l'istituzione del parco e l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, va predisposto ed è applicato un regolamento provvisorio.

Art. 13.

(Iniziativa per lo sviluppo economico delle collettività locali)

1. Nel rispetto delle finalità conservative del parco e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dai regolamenti, l'Ente parco, sentite le comunità montane interessate, le amministrazioni comunali territorialmente competenti e la Comunità del parco, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, l'Ente parco predispone un programma pluriennale economico-sociale per la realizzazione delle attività compatibili.

3. In particolare, l'Ente parco può concedere sovvenzioni a privati o enti locali, predisporre attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; agevolare o promuovere, anche in forma cooperativa, attività tradizionali artigianali, agro-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

4. A tal fine, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino particolari requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Il parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano economico-sociale, predisposto dall'Ente parco, è esaminato ed approvato

dalla Regione o dalle Regioni interessate con le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 10.

Art. 14.

*(Entrate degli Enti parco
e agevolazioni fiscali)*

1. Costituiscono entrate degli Enti parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle Regioni e degli altri enti pubblici;

c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti d'ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme anche regolamentari e dei provvedimenti emanati dall'Ente parco;

i) ogni altro provento destinato alle attività istituzionali del parco.

2. I beni pervenuti gratuitamente, valutati al prezzo simbolico di una lira, vanno inventariati ed elencati per memoria nello stato patrimoniale dell'Ente parco e, nel caso di cessione, non costituiscono sopravvenienza attiva suscettibile di imposizione fiscale. La cessione può avvenire previa determinazione del valore, come previsto all'articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Tutti i proventi degli Enti parco sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi anche se derivati da attività commerciali e promozionali, in quanto costituenti, in ogni caso, un avanzo di gestione che viene trasferito nell'attivo dell'esercizio successivo. È soggetto

all'imposta locale sui redditi il solo canone di locazione di fabbricati.

4. L'attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici nonchè le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

5. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 4 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano altresì agli enti riconosciuti e non aventi scopo di lucro che operano per la protezione del patrimonio culturale e naturale nonchè a quelli che gestiscono aree protette limitatamente alle cessioni dei beni e alle prestazioni dei servizi inerenti alla gestione dell'area stessa.

Art. 15.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone fisiche e regime per i beni di rilevante interesse paesistico e naturale)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti lettere:

«u) le erogazioni liberali in denaro a favore degli organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè a favore delle associazioni e fondazioni private indicate alla successiva lettera v), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

v) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette per l'acquisto, la tutela e

la valorizzazione delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

z) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e alla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312».

2. Il Ministero dell'ambiente e la Regione o le Regioni interessate, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui al comma 1 effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e vengano rispettati i termini per la loro utilizzazione. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari e su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato o della Regione o delle Regioni interessate e vengono ascritte al bilancio del Ministero o dell'Assessorato competente.

Art. 16.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesistico e naturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di

associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e alla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto i beni anzidetti;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e alla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 312 del 1985».

2. È inoltre deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura della competente soprintendenza, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati come

precedentemente richiamati, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge, o siano assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti dei beni sopra richiamati effettuati dagli enti pubblici e privati che abbiano fra le loro finalità la conservazione di questi beni.

4. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al comma 1, lettera z), dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministero dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

5. Il Ministero dell'ambiente e la Regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis dell'articolo 114 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari, su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettiva-

mente all'entrata dello Stato o della Regione o delle Regioni interessate e vengono ascritte in aggiunta al bilancio del Ministero o dell'Assessorato competente.

Art. 17.

*(Espropriazioni, indennizzi e prelazioni
per l'acquisto)*

1. Gli Enti parco possono provvedere all'acquisto o richiedere la espropriazione di immobili compresi nel parco secondo le norme generali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. Le prescrizioni e i vincoli previsti dal piano del parco comportano l'immediata revisione delle imposte afferenti gli immobili che ne sono gravati.

3. Ove per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'Ente parco provvede al conseguente indennizzo.

4. L'Ente parco dà corso altresì al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

5. I regolamenti dei parchi stabiliranno le modalità per la determinazione e la corrispondenza degli indennizzi.

6. Gli Enti parco hanno diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso di diritti reali afferenti terreni del parco, salvo la precedenza a favore dei soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

7. La prelazione deve essere esercitata entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione all'Ente da parte dell'attuale titolare del diritto reale. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento.

8. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

Art. 18.

(Riduzione in pristino, interventi nei giudizi, rimozione diretta delle situazioni antigiuridiche)

1. Accertata la violazione delle prescrizioni del piano o del regolamento del parco ovvero dei divieti di cui al comma 4 dell'articolo 12, nonché delle disposizioni emanate dall'Ente parco, questo ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori e, a spese del trasgressore, la riduzione in pristino. Ove il trasgressore non provveda entro il termine fissato, che non può essere inferiore a trenta giorni, l'Ente parco agisce d'ufficio a spese del trasgressore stesso.

2. Copia del provvedimento deve essere trasmessa al giudice competente per territorio.

3. Sono solidalmente responsabili per le spese, a norma del comma 5 dell'articolo 36, il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

4. In caso di inerzia dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente, su conforme parere del Consiglio dei parchi, può, previa diffida, sostituirsi all'Ente stesso ingiungendo al trasgressore la riduzione in pristino e, ove questo non provveda entro il termine fissato, che non può essere inferiore a trenta giorni, agisce ponendo le relative spese a carico del trasgressore stesso.

5. L'Ente parco può intervenire in qualunque giudizio riguardante fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del parco e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi del parco.

6. L'Ente parco, attraverso il proprio personale ed avvalendosi anche della forza pubblica, può compiere tutti i necessari interventi di prevenzione, nonché di diretta e immediata rimozione delle situazioni antigiuridiche, onde evitare, limitare o eliminare danni al patrimonio ambientale e naturale oggetto di tutela da parte della presente legge, delle norme regola-

mentari e delle disposizioni specifiche emanate dall'Ente parco.

Art. 19.

(Istituzione dei nuovi parchi nazionali)

1. Sono istituiti nuovi parchi nazionali nelle seguenti aree geografiche:

- a) Alpi Marittime;
- b) Val Grande;
- c) Dolomiti Bellunesi e Feltrine;
- d) Alpi Tarvisiane;
- e) Delta del Po;
- f) Falterona e Foreste Casentinesi;
- g) Monti dell'Uccellina;
- h) Monti Sibillini;
- i) Massiccio del Gran Sasso;
- l) Massiccio della Maiella;
- m) Gargano;
- n) Cilento;
- o) Pollino;
- p) Etna;
- q) Gennargentu.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Regione e le Regioni territorialmente interessate, su proposta del Consiglio dei parchi, sono stabiliti per ciascuno dei parchi nazionali:

- a) i confini del parco;
- b) i contributi finanziari straordinari per l'avviamento e le modalità per la ripartizione dello stanziamento come previsto dalla presente legge;
- c) la sede amministrativa del parco;
- d) le norme di adeguamento alla nuova destinazione dell'area, ove in questa insistano parchi regionali, riserve naturali statali o regionali o locali.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede altresì alla nomina, per la durata di diciotto mesi, di un commissario straordinario del parco, incaricato della gestione del parco stesso fino all'insediamento del consiglio direttivo.

CAPO III

RISERVE NATURALI
ISTITUITE DALLO STATO

Art. 20.

*(Istituzione delle riserve naturali
dello Stato)*

1. Le riserve naturali dello Stato sono istituite, sentite le Regioni interessate:

a) con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri competenti, qualora i terreni appartengano al demanio dello Stato;

b) con decreto del Ministro dell'ambiente, qualora i terreni siano stati acquisiti a tale scopo, ovvero assunti in locazione o in comodato dal Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 21.

2. Il Consiglio dei parchi, nell'ambito del piano del parco di cui al comma 1 dell'articolo 10, individua le aree da destinare all'istituzione di nuove riserve o all'ampliamento di quelle esistenti e ne dichiara, ove lo ritenga, l'interesse nazionale o internazionale, anche in vista dell'inserimento di tali riserve in sistemi internazionali di aree protette.

Art. 21.

*(Servizio autonomo per la gestione
delle riserve naturali dello Stato)*

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, il Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato, con ordinamento e bilancio autonomi, per la gestione del demanio naturalistico dello Stato di cui all'articolo 22 e per lo svolgimento dei compiti indicati dall'articolo 23.

2. Sono organi del Servizio autonomo:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo.

3. Presidente del Servizio autonomo è il Ministro dell'ambiente.

4. Il consiglio di amministrazione è formato di quindici componenti scelti tra persone particolarmente qualificate per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza dei sostituiti.

5. In particolare il consiglio di amministrazione del Servizio autonomo è formato da tre componenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; tre componenti designati, rispettivamente, uno dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e due dalle comunità montane scelte a rotazione dal Ministro dell'ambiente tra quelle la cui superficie territoriale sia interessata da riserve naturali dello Stato; tre componenti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituzionalmente interessate alle finalità delle riserve naturali dello Stato; tre esperti designati dal Consiglio dei parchi e, nella prima applicazione della presente legge, dal Ministro dell'ambiente.

6. Il direttore del Servizio autonomo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

7. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Servizio autonomo ed è formato da cinque componenti scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, nonchè dal direttore del Servizio autonomo, che partecipa con voto consultivo.

8. Lo statuto-regolamento del Servizio autonomo, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, determina la composizione, i compiti e le funzioni degli organi del Servizio autonomo, nonchè le norme disciplinanti il funzionamento del Servizio stesso.

9. Sino all'entrata in vigore dello statuto-regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme dello statuto-regolamento della sop-

pressa Azienda di Stato per le foreste demania-
li, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933,
n. 1577.

10. Fino alla nomina degli organi del Servizio autonomo, l'amministrazione dello stesso resta affidata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può delegare i suoi poteri ad un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica di dirigente. L'attività di controllo amministrativo sugli atti del Servizio autonomo è esercitata dagli stessi organi ai quali è attribuito il controllo sugli atti del Ministero dell'ambiente.

11. Il Servizio autonomo si avvale del personale idoneo del Corpo forestale dello Stato, che viene posto a sua disposizione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il consiglio di amministrazione del Servizio autonomo stesso, nei limiti fissati dallo statuto-regolamento.

12. Il personale del Corpo forestale dello Stato a disposizione del Servizio autonomo viene posto fuori ruolo secondo la vigente normativa e i posti rimasti scoperti non sono disponibili ai fini delle assunzioni e delle promozioni del Corpo forestale dello Stato.

13. Fino alla costituzione di tali contingenti il Servizio autonomo utilizza il personale attualmente in servizio presso le esistenti riserve naturali e gli uffici per la gestione della cessata Azienda di stato per le foreste demaniali.

14. Il pagamento degli assegni fissi per detto personale resta a carico del Corpo forestale dello Stato, mentre il pagamento degli altri compensi, quali quelli per lavoro straordinario e le indennità di missione e di trasferimento, è a carico del Servizio autonomo.

15. Il Servizio autonomo è diretto da un funzionario, che assume la qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del Consiglio dei parchi, e posto fuori ruolo, secondo la vigente normativa, se dipendente da ente pubblico.

Art. 22.

(Demanio naturalistico dello Stato)

1. È istituito il demanio naturalistico dello Stato, costituito dai seguenti beni:

a) riserve naturali dello Stato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) terreni e aree boschive di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da destinare a scopi scientifici, estetici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

c) ogni altro terreno che comunque perviene al Servizio autonomo da destinare a riserve naturali dello Stato o a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

d) ogni altro terreno del demanio dello Stato che sia stato destinato a tale scopo o che non risulti di fatto utilizzato per differenti scopi specifici da pubbliche amministrazioni;

e) aree di interesse ambientale, naturale e panoramico da acquisire sul mercato immobiliare.

2. I terreni del demanio naturalistico ricadenti entro il perimetro dei parchi nazionali sono gestiti direttamente dagli Enti parco in conformità ai fini istituzionali del parco e sono soggetti alle prescrizioni del parco stesso senza indennizzo.

Art. 23.

(Compiti del Servizio autonomo)

1. Il Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato svolge i seguenti compiti in conformità ai programmi e ai piani predisposti dal Consiglio dei parchi:

a) gestire i terreni facenti parte del demanio naturalistico dello Stato;

b) promuovere l'ampliamento del demanio naturalistico dello Stato e l'istituzione di nuove riserve naturali dello Stato;

c) istituire e gestire riserve naturali su terreni assunti a tale scopo in locazione o in comodato da enti, associazioni, privati;

d) svolgere attività di ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di valorizzazione dell'ambiente naturale;

e) organizzare e svolgere, secondo le direttive del Consiglio dei parchi e in collaborazione con gli Enti parco nonché con il Corpo forestale dello Stato, corsi per la formazione professionale del personale da impiegare nella

gestione delle riserve naturali dello Stato, dei parchi e delle altre istituzioni previste dalla presente legge;

f) svolgere attività didattica, di informazione e di propaganda a favore della protezione della natura;

g) assolvere ogni altro compito che venga ad esso affidato dal Consiglio dei parchi.

CAPO IV

AREE PROTETTE ISTITUITE DALLE REGIONI

Art. 24.

(Piano delle aree protette delle Regioni)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni predispongono e trasmettono al Consiglio dei parchi un progetto di piano delle aree naturali da proteggere con l'individuazione delle aree stesse e delle proposte in ordine alla classificazione ed alla denominazione delle aree medesime di cui all'articolo 3, nonché degli interventi da eseguire e delle forme di gestione delle stesse.

2. Nella formulazione e nell'attuazione dei piani regionali per la protezione della natura e in seno agli organismi di gestione delle aree protette, le Regioni devono assicurare la partecipazione, paritetica rispetto alle componenti degli enti locali, delle competenze specifiche rappresentate dalle istituzioni scientifiche e dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad emanare le direttive necessarie ad uniformare gli organismi e le forme di gestione delle aree protette a carattere regionale.

Art. 25.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del piano del parco di cui all'articolo 10, le Regioni emanano norme generali per le

aree protette regionali in conformità ai principi della presente legge ed alle prescrizioni del piano nazionale dei parchi. Agli stessi criteri ed entro gli stessi termini deve essere adeguata la legislazione regionale vigente in materia.

2. Le Regioni favoriscono la gestione di aree naturalistiche da parte di enti locali, associazioni, enti culturali e privati comunque possessori delle aree stesse, stabilendone i criteri di attuazione e i necessari controlli e determinando le forme e l'entità del concorso finanziario regionale. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più Regioni saranno istituite dalle Regioni interessate, previe intese tra le stesse ed attuate secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

3. Le Regioni istituiscono parchi forestali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale, anche produttivo, del soprassuolo boscato e per attività ricreative compatibili con la speciale destinazione territoriale.

4. Non si possono istituire aree protette di competenza regionale nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato.

5. L'atto istitutivo di un'area protetta è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio in ciascuno dei comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonché attraverso la pubblicazione sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

CAPO V

RISERVE E PARCHI MARINI

Art. 26.

*(Finalità dell'istituzione
delle aree protette marine)*

1. Nelle acque territoriali e nei relativi fondali e su tratti di costa ad esse prospicienti,

che presentano un rilevante interesse generale a motivo delle caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, in attuazione del piano di cui all'articolo 3 della presente legge, possono essere istituite aree protette marine allo scopo di provvedere alla conservazione delle risorse naturali in esse comprese e di mantenere i processi naturali, per finalità di carattere scientifico, sociale, educativo.

Art. 27.

(Parchi e riserve marine)

1. Le aree marine protette si distinguono in parchi marini e riserve marine.

2. Parchi marini sono quei tratti di mare o di costa contenenti uno o più ecosistemi, particolarmente significativi, a livello nazionale o internazionale o per un certa area geografica, in quanto rilevanti esempi rappresentativi di regioni naturali, comunità biotiche, risorse genetiche, che lo Stato tutela e gestisce a scopo scientifico, didattico, ricreativo e al fine di garantire la stabilità nonchè la diversità genetica.

3. Riserve marine sono quei tratti di mare o di costa comprendenti uno o più ecosistemi preservati da interventi umani e da influenze esterne innaturali e gestiti in assenza di dirette interferenze umane, al fine di assicurare le condizioni naturali necessarie alla sopravvivenza di determinate specie di organismi viventi o di comunità biotiche di importanza anche solo locale, per garantirne la sopravvivenza anche in futuro con attività di controllo ambientale, di ricerca scientifica e di uso didattico dell'area.

4. Le riserve marine, in base ai vincoli o alle finalità specifiche, possono distinguersi in riserva marina integrale o parziale, scientifica o a scopo definito.

Art. 28.

(Divieti e deroghe)

1. Nelle riserve e parchi marini sono vietate tutte quelle attività che possono compromette-

re la tutela delle caratteristiche dell'ambiente marino e costiero oggetto della protezione e delle finalità della riserva o del parco.

2. In particolare sono vietati:

a) ogni tipo di cattura, raccolta e danneggiamento delle specie animali e vegetali, nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

3. I divieti di cui all'articolo 12 si applicano ai territori inclusi nelle riserve e parchi marini.

4. Le eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, ove ammissibili, sono disciplinate dal piano pluriennale di gestione o dal regolamento, previsti dal comma 3 dell'articolo 31.

Art. 29.

(Istituzione dei parchi e delle riserve marine)

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 10, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei parchi, istituisce con proprio decreto riserve o parchi marini sulle aree di cui all'articolo 27, secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge. Ove tali aree interessino anche territori costieri, il decreto deve essere emanato d'intesa con la Regione o le Regioni interessate.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere la denominazione e la delimitazione del parco marino o della riserva marina; le finalità cui deve rispondere l'area protetta e l'indicazione dell'ente delegato al quale è affidata la gestione; il decreto deve inoltre disporre la concessione d'uso dei beni dema-

niali di cui all'articolo 33 della presente legge.

3. Il decreto di istituzione della riserva o del parco marino è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Con successivo decreto ministeriale si provvede alla nomina della commissione consultiva di cui al comma 6 dell'articolo 31 su proposta del Consiglio dei parchi.

5. La stessa procedura deve essere seguita per eventuali modifiche o soppressioni dei parchi e delle riserve marine.

Art. 30.

(Aree di reperimento)

1. Nell'ambito del piano dei parchi, il Consiglio dei parchi provvede ad individuare le aree sulle quali, in conformità alla presente legge, possono essere istituiti le riserve marine e i parchi marini, con particolare riguardo alle seguenti zone:

- a) Isola Gallinara;
- b) Monte di Portofino;
- c) Cinque Terre;
- d) Isola di Montecristo - Arcipelago Toscano;
- e) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- f) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;
- g) Secche di Tor Paterno;
- h) Monte Circeo - Isole Pontine;
- i) Punta Campanella - Isola di Capri;
- l) Costa degli Infreschi;
- m) Costa di Maratea;
- n) Isola Capo Rizzuto;
- o) Porto Cesareo;
- p) Penisola Salentina (grotte Zinzulusa e Romanelli);
- q) Torre Guaceto;
- r) Isole Tremiti;
- s) Costa del Monte Conero;
- t) Golfo di Trieste;
- u) Isole Eolie;
- v) Isole Egadi;
- z) Isole Pelagie;
- aa) Isola di Pantelleria;
- bb) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

- cc) Acitrezza - Isole Ciclopi;
- dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);
- ee) Tavolara - Punta Coda Cavallo;
- ff) Golfo di Orosei - Capo Monte Santu;
- gg) Capo Caccia - Isola Piana;
- hh) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;
- ii) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- ll) Capo Testa - Punta Falcone.

Art. 31.

*(Gestione dei parchi
e delle riserve marine)*

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive dei parchi marini e delle riserve marine compete al Ministero dell'ambiente sentito il Consiglio dei parchi.

2. La gestione dei parchi marini e delle riserve marine può essere affidata, a norma del decreto istitutivo e con apposita convenzione, ad una pubblica amministrazione o ad una istituzione scientifica o ad un'associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ente pubblico o privato di gestione di ciascuna riserva o parco marino, entro un anno dall'emanazione del decreto istitutivo, predispone il regolamento e un piano pluriennale di gestione, che, a seconda delle finalità istitutive, preveda:

- a) le zone di protezione differenziate;
- b) le attività di conservazione e ricerca scientifica;
- c) le attività di educazione ed informazione del pubblico;
- d) il regolamento che, rispettando le prescrizioni del piano di gestione, disciplini, nell'ambito dei fini stabiliti dal decreto istitutivo dell'area protetta di cui all'articolo 29, le seguenti attività, ove compatibili:

1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

2) lo svolgimento delle attività economiche;

3) l'ammissione e la circolazione del pubblico;

4) le attività ricreative;

5) le attività di ricerca scientifica.

4. Il piano di gestione e il regolamento del parco marino o della riserva marina devono essere elaborati e trasmessi dall'ente gestore, entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, al Consiglio dei parchi, che esprime il proprio parere introducendovi le eventuali modifiche ritenute necessarie al conseguimento dei fini istituzionali del parco o della riserva.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio dei parchi, approva il piano di gestione ed il regolamento di concerto con il Ministro della marina mercantile.

6. La gestione è esercitata da un direttore, che si avvale di una commissione consultiva. Sia il direttore che la commissione consultiva sono nominati dall'ente gestore.

7. I requisiti soggettivi, le funzioni, il trattamento economico e lo stato giuridico del direttore, la struttura organizzativa della direzione, nonché le attribuzioni, il funzionamento, la composizione e il compenso della commissione consultiva sono determinati, per ogni singolo parco o riserva, nel rispettivo regolamento nonché sulla base del decreto istitutivo e della convenzione.

8. La commissione consultiva deve essere in ogni caso formata da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, da esperti in discipline naturalistiche, da rappresentanti delle organizzazioni locali di pescatori e degli enti locali i cui territori siano prospicienti il parco o la riserva marina nonché dai rappresentanti delle sezioni locali o provinciali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il numero degli esperti in discipline naturalistiche e dei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale deve essere pari a quello dei rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni dei pescatori.

9. La rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa del parco marino e della riserva marina sono attribuite agli organi dell'ente gestore.

Art. 32.

*(Esercizio delle attività
pubbliche e private)*

1. Entro i confini di ciascun parco marino o riserva marina, l'esercizio di attività pubbliche e private che interferiscano con le finalità istituzionali della riserva o del parco è oggetto di regolamento secondo le norme della presente legge, in funzione dei fini generali di cui all'articolo 26 e di quelli specifici indicati nell'atto istitutivo.

Art. 33.

(Beni del demanio marittimo)

1. Ai sensi dell'articolo 36 e 39 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, agli enti che amministrano i parchi e le riserve marine, e per l'intero periodo della gestione, è concesso l'uso esclusivo dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare incluse nei confini dei parchi e delle riserve marine. In tal caso il canone di concessione ha natura di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene.

2. I beni del demanio marittimo confinanti o all'interno di un parco o di una riserva marina fanno parte del parco o della riserva. Le capitanerie di porto territorialmente competenti, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto istitutivo di cui all'articolo 29, provvedono alla delimitazione dei confini del demanio marittimo conformemente all'articolo 32 del codice della navigazione.

Art. 34.

(Regioni a statuto speciale)

1. È membro di diritto delle commissioni consultive di parchi e riserve marine, istituite in acque territoriali prospicienti le coste di Regioni a statuto speciale, anche un rappresentante della giunta regionale interessata per territorio.

2. Il piano di gestione ed il regolamento devono essere concordati con la Regione limitatamente alle questioni riguardanti la pesca. Ove l'intesa non sia raggiunta, provvede, con propria determinazione, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.

Art. 35.

*(Aree confinanti con parchi nazionali
e altre aree protette costiere)*

1. Qualora un parco o una riserva marina sia istituito in acque territoriali confinanti con un parco nazionale o una riserva naturale, la gestione del parco marino o della riserva marina è attribuita in via prioritaria all'ente pubblico o privato che amministra dette aree protette.

CAPO VI

NORME GENERALI, TRANSITORIE
E FINANZIARIE

Art. 36.

(Misure di salvaguardia)

1. Dalla pubblicazione del piano nazionale delle aree protette di cui all'articolo 3 sino all'istituzione delle singole aree protette, operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 2.

2. L'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio protetto nonchè sui suoi equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità istitutive del parco, sono subordinati all'autorizzazione preventiva, che, sino all'approvazione del regolamento della singola area protetta, è rilasciata dal Ministro dell'ambiente e, a partire dalla costituzione dell'area protetta, dalla relativa autorità di gestione.

3. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento, operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 12.

4. I parchi marini e le riserve marine sono soggetti alle disposizioni contenute nel comma 3 in quanto applicabili per analogia.

5. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone d'ufficio avvalendosi anche del nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente.

6. Tutti gli interventi eseguiti direttamente dall'Ente parco dell'area terrestre o dall'ente amministratore dell'area marina per la tutela, gestione e riqualificazione del patrimonio ambientale e naturale, in base alla normativa specifica, non sono soggetti alle autorizzazioni o concessioni amministrative e comunque ai regimi previsti in via ordinaria dalle normative vigenti.

Art. 37.

(Sanzioni)

1. Chiunque violi le norme di cui agli articoli 12, 28 e 36 della presente legge e quelle di cui ai regolamenti e alle disposizioni legittimamente emanate dagli enti preposti all'amministrazione delle aree terrestri e marine protette è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 50.000.000 e con l'arresto fino a dodici mesi, salvo l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice penale e dalle altre norme vigenti.

2. Le pene previste sono raddoppiate nel caso di recidiva.

3. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte delle autorità dei parchi e delle riserve previste dalle rispettive normative anche regolamentari.

4. Chiunque violi o danneggi l'area protetta, oltre ad essere soggetto alla disciplina degli articoli 733 e 734 del titolo II del libro terzo

del codice penale, incorre nel sequestro dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati nella consumazione dell'illecito. Il responsabile incorre, inoltre, nella sanzione civile della restituzione di tutto ciò che sia stato asportato dall'area protetta, compresi gli animali, nella riduzione in pristino e nel risarcimento dei danni.

Art. 38.

(Vigilanza dello Stato)

1. La vigilanza sui parchi nazionali, sulle riserve naturali dello Stato e sui parchi e le riserve marine è esercitata, ai sensi della legislazione vigente in materia, dal Ministro dell'ambiente sentito il Consiglio dei parchi.

2. La vigilanza sulle altre aree è esercitata dalla Regione entro il cui territorio l'area protetta è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

3. L'atto istitutivo di ciascuna area prevede l'organismo cui è affidato il controllo della gestione finanziaria dell'area stessa e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 39.

(Personale di sorveglianza)

1. Il personale di sorveglianza dei parchi e delle altre aree protette, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, ai fini della presente legge esercita le funzioni di polizia giudiziaria e nei limiti del servizio cui è destinato è equiparato, in quanto a diritti e doveri, allo stato giuridico degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

2. Le associazioni e istituzioni scientifiche private assicurano la sorveglianza delle aree protette dalle stesse gestite mediante guardie giurate con funzioni di polizia giudiziaria.

3. Le guardie dei parchi e delle altre aree protette, nell'esercizio delle loro funzioni, vestono una speciale uniforme munita dei contrassegni del parco o delle altre aree protette, possono svolgere servizio armato e

fare uso, nei controlli ai veicoli, degli speciali contrassegni in dotazione alle forze di polizia.

Art. 40.

(Parere negativo)

1. Tutti i pareri previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Qualora il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intenderà reso in senso negativo.

Art. 41.

(Modalità di finanziamento)

1. Gli stanziamenti previsti dalla normativa vigente per i parchi già istituiti sono adeguati moltiplicandoli dieci volte, per un importo annuo complessivo di lire 8 miliardi e 300 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

3. All'attuazione di quanto previsto dalla presente legge per i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato è destinata per il triennio 1988-1990 la somma di lire 291 miliardi, così ripartita:

65 miliardi per il 1988;
95 miliardi per il 1989;
131 miliardi per il 1990.

4. Ai parchi e alle riserve marine è destinato per il triennio 1988-1990 un finanziamento per il triennio 1988-1990 complessivo di lire 30 miliardi, così ripartito:

5 miliardi per il 1988;
10 miliardi per il 1989;
15 miliardi per il 1990.

5. Per il funzionamento del Consiglio dei parchi, per far fronte alle spese per studi e ricerche e per la formazione del personale impiegato nella gestione delle aree protette, per missioni e attività preparatorie all'istituzio-

ne delle aree protette, è destinata la somma annua di lire 8 miliardi.

6. Per le incombenze di cui all'articolo 13 è destinato un finanziamento annuo di lire 105 miliardi.

7. Per le minori entrate di cui agli articoli 14, 15 e 16 è destinato un finanziamento annuo di lire 5 miliardi.

8. Alle spese per il finanziamento del Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato si provvede con i fondi stanziati, nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

9. Per la formazione del demanio naturalistico dello Stato di cui all'articolo 22 e per le incombenze di cui all'articolo 17 si provvede con uno stanziamento annuo nel bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente dell'importo di lire 20 miliardi.

10. Alla spesa complessiva di lire 345 miliardi e 900 milioni, di cui ai commi 1, 3 e 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione».

11. Alla spesa complessiva di lire 105 miliardi di cui al comma 6 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione».